

PENSIONI – TFR E TFS – 2023

TFR E TFS. I dipendenti pubblici potranno richiedere l'anticipo del TFR o TFS senza aspettare i termini standard. Possono usufruire di tutto o parte del loro TFR maturato non ancora liquidato. La richiesta può essere inviata online sul sito dell'INPS dal 1° febbraio 2023, come specificato nel messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023. La nuova opzione si rivolge ai dipendenti pubblici della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali. La misura è stata introdotta in via sperimentale per un periodo di tre anni e si affianca alle forme di anticipazione TFR/TFS già disponibili. La richiesta può essere inviata online tramite il sito dell'INPS. Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che sono pensionati o hanno terminato il servizio possono richiedere l'anticipazione del TFR/TFS per gli importi maturati, disponibili e non ancora pagati. Possono ottenere l'intero importo o una parte senza attendere l'erogazione regolare, cedendo la relativa prestazione. Se esiste già un'altra cessione o vincolo sul TFR/TFS, l'anticipazione può essere richiesta solo per la parte ancora disponibile. Viene applicato un tasso di interesse del 1% per tutta la durata del finanziamento e una ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione. La somma sarà anticipata dal fondo credito e corrisposta in un'unica soluzione. Alla maturazione del diritto, la quota di TFR/TFS ceduta sarà rimborsata dall'Ente competente (INPS o altri) alla Gestione.

QUOTA 103 ED OPZIONE DONNA. Su Istanze online sono state rese disponibili dal 1° febbraio al 28 febbraio le finestre per Quota 103 e Opzione donna. Le domande valgono per gli effetti dal 1° settembre 2023.

Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103
- Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

QUOTA 103. L'art. 1, c. 283, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l'art. 14, c. 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l'art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di "pensione anticipata flessibile", fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Per accedere alla pensione anticipata quota 103, è necessario aver raggiunto entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni.

La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione. Sono disponibili due finestre: una per il personale docente e ATA e l'altra per i dirigenti scolastici.

Il Ministero ha pubblicato la "Guida docenti e ATA" e la "Guida Ministero dirigenti scolastici".

OPZIONE DONNA. Il c. 292 del medesimo articolo ha invece apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019,

n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. "opzione donna" inserendo il comma 1 bis, il quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.